

CXVII.

1^a TORNATA DI VENERDÌ 18 FEBBRAIO 1881

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE ABIGNENTE.

SOMMARIO. *Intorno alla inasequestrabilità delle pensioni e degli stipendi di impiegati di pubbliche amministrazioni non governative, parlano i deputati Zucconi, Plebano, Parenzo, Arisi e Fusco, relatore del disegno di legge — Per fatto personale, il presidente della Camera ed i deputati Arisi e Fusco.*

La seduta è aperta alle ore 10 10 antimeridiane. Il segretario Solidati dà lettura del processo verbale della tornata antimeridiana di lunedì scorso, che è approvato.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA INSEQUESTRABILITÀ DELLE PENSIONI E DEGLI STIPENDI DEGLI IMPIEGATI DI AMMINISTRAZIONI NON GOVERNATIVE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per l'estensione della legge sulla inasequestrabilità delle pensioni e degli stipendi agli impiegati di pubbliche amministrazioni non governative.

Prego l'onorevole ministro di grazia e giustizia di dire su qual disegno di legge desidera che si apra la discussione.

VILLA, ministro di grazia e giustizia. Cioè non desidero, io acconsento che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione; perchè l'onorevole presidente deve ricordare che questo non è un disegno di legge del Governo, ma bensì d'iniziativa parlamentare. Vi è la proposta fatta dagli onorevoli Fusco e Di San Donato, alla quale è stato sostituito il disegno di legge della Commissione: ed io credo sia più conveniente che la discussione si apra su quest'ultimo.

FUSCO, relatore. È quello che accettiamo.

PRESIDENTE. Ho fatto questa domanda all'onorevole ministro, perchè nel testo stampato si legge: disegno del Ministero.

FUSCO, relatore. È un errore materiale. Questo è un disegno di legge d'iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Sta bene, se ne darà lettura.

SOLIDATI, segretario, legge. (V. Stampato, numero 65-A)

PRESIDENTE. La Commissione presenta un articolo aggiuntivo. Se ne darà lettura.

SOLIDATI, segretario, legge l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. L'onorevole Zucconi ha facoltà di parlare.

ZUCCONI. L'importanza del disegno di legge, del quale ho l'onore d'iniziare la discussione, non apparve a tutta prima, quando due onorevoli nostri colleghi se ne fecero promotori in questa Camera; ma s'è manifestata poi via via, sia negli uffici presso i quali sollevò una vivace discussione, sia nel paese, dove una classe importante di cittadini, le pubbliche amministrazioni e la stampa periodica hanno seguito con molta attenzione le fasi che ha subito questo disegno di legge, fino a che non ne è stata presentata la relazione alla Camera.

È soltanto in vista di quest'importanza che io, onorevoli colleghi, mi permetto di richiamare la vostra attenzione sopra alcune considerazioni, che sarò per fare su questo disegno di legge. L'entità di esso è evidente: si tratta di estendere la legge dell'inasequestrabilità degli stipendi, che ora vige per gl'impiegati dello Stato, a tutti gl'impiegati delle pubbliche amministrazioni.

Da un calcolo che io ho potuto fare sopra le statistiche ufficiali, mi risulta che le pubbliche amministrazioni, le provincie, i comuni e le opere pie, spendono per stipendi circa 126,854,292 lire annue. Aggiungete ad esse gli stipendi degl'impiegati delle ferrovie, gli stipendi degl'impiegati degli istituti di credito ed io credo di non esagerare se dico che l'entità di questi stipendi supera forse i 200 milioni. Si tratta dunque di togliere alla libera dispo-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1881

nibilità degli impiegati, in tutto o in parte, questa somma; si tratta di sottrarre questa somma al benefico influsso del credito. Io non oso certamente sperare che la mia povera parola valga a lottare con la dotta eloquenza dell'onorevole relatore della legge; oso però sperare nella bontà delle ragioni che io sarò per addurvi per combattere questo disegno di legge.

Un doppio ordine di disposizioni ci si presentano in questo progetto: alcune disposizioni riguardano la inalienabilità degli stipendi; altre, che sono aggiuntive, e che sono state presentate in questo momento, e di cui la Camera ha udito testè la lettura, riguardano la non disponibilità degli stipendi. Mi propongo di esaminare prima la non disponibilità, perchè da quella nasce poi quasi il diritto della inalienabilità degli stipendi. Questa proibizione di non disporre degli stipendi fatta agli impiegati, è una eccezione evidente al principio di diritto comune: *Unusquisque est rei suae moderator et arbiter* e venne giustificata, o signori, dagli scrittori di diritto amministrativo sotto i Governi assoluti così: lo stipendio che percepisce l'impiegato, si disse, non si deve prendere come la mercede dell'opera sua; bensì come una concessione che fa il Governo o la pubblica amministrazione all'impiegato stesso, perchè egli sia messo in grado di compiere l'ufficio che gli è stato delegato dalla pubblica amministrazione. È questo, a un dipresso, ciò che dice il Rocco nei suoi *Principii di diritto amministrativo*. Ora, signori, io credo che, coi principii di diritto pubblico che ci reggono, coi principii di libertà e di eguaglianza che sono la base delle nostre libere istituzioni, non è possibile ricevere questa dottrina; non è possibile ammettere che lo stipendio dell'impiegato non sia che una benefica concessione della pubblica amministrazione o del Governo. Bisogna, in cambio, ammettere che lo stipendio dell'impiegato non sia se non che una mercede dell'opera sua. Ora è egli giusto, o non è lesivo della libertà individuale e del diritto di proprietà, d'impedire all'impiegato di disporre liberamente, di cedere liberamente questa mercede che ha acquistata con le sue fatiche, con il suo lavoro, soltanto per questa ragione che egli questo lavoro, piuttostochè prestarlo ad un privato, lo presta ad una pubblica amministrazione? A me non pare.

Come sarebbe lesivo della libertà individuale che si facesse una legge colla quale s'impedisce agli operai d'impegnare e di cedere la loro mercede, il loro salario, sotto il pretesto che poi la famiglia loro se ne potrebbe trovare male, così è ingiusto che altrettanto si faccia per un impiegato. Questa legge, che ha un'indole di paterno provvedimento, confina

molto colle leggi suntuarie. E come oramai non è più discutibile che sia la cosa la più ingiusta del mondo che si proibisca ad un padre di famiglia di disporre come meglio crede del suo diritto di proprietà, sotto l'aspetto che la famiglia può poi trovarsi in miseria, così a me pare ingiusto per la stessa ragione, e mi pare lesivo della libertà che ciò si faccia per gli impiegati.

Oltre di che, o signori, a me pare che si stabilisca così per gl'impiegati un diritto di tutela, oltre quelli contemplati dal Codice civile. Il Codice civile limita infatti i casi di tutela ai minorenni, agli imbecilli, ai matti; noi aggiungiamo un'altra categoria d'infermi di mente, vi aggiungiamo gl'impiegati. Poichè il Governo, il quale dice che l'impiegato non può cedere lo stipendio, che non può disporne, certamente viene a dire in belle parole che l'impiegato non ha giudizio.

Da che cosa proviene, o signori, questa convinzione? Permettete che io lo ripeta qui come lo diceva un giorno l'onorevole Micheli alla Camera subalpina. Queste disposizioni di provvedimento paterno non sono altro che un rimasuglio del vizioso sistema di tutela governativa che noi abbiamo ereditato dai Governi assoluti, e dal quale non sappiamo ancora del tutto svincolarci. Questo tutto tutelare, questo tutto provvedere ci porta a fare delle leggi le quali non fanno altro che contraddire ai principii di libertà.

Lasciamo, o signori, che gl'impiegati sentano la responsabilità delle loro azioni, lasciamo che essi sappiano che qualora sieno indotti a fare dei debiti dovranno pagarli; puniamoli se fanno male, ma non facciamo delle leggi preventive che impediscano la loro libera azione.

Quanto alla inalienabilità io non trovo di poter combattere questa legge, riguardandola dal lato dei principii razionali. Anch'essa importa un'eccezione, e l'onorevole relatore lo riconosce nella sua relazione: la inalienabilità degli stipendi è una eccezione all'altro principio, anch'esso di diritto comune, che *bona debitoris obnoxia sunt creditoribus*. Ma sotto l'aspetto dei principii generali mi sembra che la disposizione della inalienabilità potrebbe fino ad un certo punto giustificarsi, perchè lo stipendio dell'impiegato non essendo, come già dissi, se non la mercede del lavoro che fa, certamente non costituisce un diritto acquisito se non quando l'impiegato ha adempiuto al suo lavoro, e fino a che non ha esaurito l'opera sua, è un diritto eventuale, o a meglio dire, un credito futuro, non un credito presente.

Ora è massima comune del giure che il sequestro, l'azione dei creditori non si può esercitare se non

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1881

sopra un diritto già acquisito, non sopra un diritto eventuale. Da questo lato mi pare che fino ad un certo punto il diritto di insequestrabilità potrebbe sostenersi; ma da ciò non deriva, o signori, che tutto lo stipendio dell'impiegato non sia sequestrabile; deriva soltanto che non sia sequestrabile quella parte che ancora non è stata acquisita dall'impiegato, perchè non ha esaurito le fatiche dell'intero mese, non già che non sia sequestrabile quella parte alla quale egli ha già diritto per avere una parte del mese faticato. Quindi anche da questo lato a me pare che il disegno di legge, come è compilato, non possa sostenersi, perchè se per alcuni stipendi introduce la insequestrabilità parziale, altri poi li dichiara del tutto insequestrabili, e dichiara insequestrabili precisamente quelli degli impiegati, che non hanno stipendio al di sopra delle 1500 lire.

Se questo disegno di legge non trova a sostenersi dal lato del principio della ragione, molto meno trova il suo appoggio nell'etica civile. La progettata legge, signori, fu combattuta anche altre volte, e presso altri Parlamenti, appunto sotto quest'aspetto che essa può produrre delle conseguenze e degli effetti immorali. Ed infatti, signori, che cosa fate voi, quando dichiarate non cedibili ed insequestrabili gli stipendi? Impedite che il cessionario degli stipendi, che il creditore dell'impiegato possa rivalersi sul peculio del suo debitore. Con questo è chiaro che voi andate a dare una spinta agli impiegati per fare dei debiti, se trovano chi darà loro del denaro, e poi non pagarli. Voi mi direte: Ma noi non possiamo supporre così disonesti gli impiegati; noi dobbiamo fidarci della loro onestà. Certamente, chi viene qui a dire che i pubblici funzionari sono disonesti? Ma, signori, ogni virtù per quanto salda è scossa quando la stessa legge è una tentazione per essi al peccato, e non indarno fu messo in una sublime preghiera: *et ne nos inducas in tentatione*. Ma un'altra obbiezione mi si potrà fare. Mi si potrà dire che il creditore non potrà lamentarsi se non verrà pagato, perchè deve conoscere la condizione di colui col quale contratta; e dal momento che la legge ha inibito la sequestrabilità degli stipendi, non può querelarsi se egli poi non può rivalersi sul peculio degli impiegati. Voi, signori, così dicendo verreste a confondere la dabbennaggine colla buona fede. Bisogna entrare nella vita pratica per vedere quello che spesso avviene.

Si presenta un impiegato, un capo d'ufficio, o anche un impiegato inferiore ad una persona: quest'impiegato riscuote per l'ufficio che riveste un certo prestigio, e questo prestigio influisce sull'animo del cittadino, perchè egli faccia l'anticipazione all'impiegato. Vi sono anche altri casi. Alcune

volte col racconto di sventure, vere o mentite che siano, si suscita la pietà del cittadino, e lo si muove a compassione. Ora voi vedete che alcune volte, anzi la maggior parte delle volte le anticipazioni sono l'effetto non già di dabbennaggine, ma di rispetto o di pietà verso l'impiegato. E voi che cosa fate con questa legge? Punite precisamente questi sentimenti di rispetto e di pietà, ed intanto coprite sotto le grandi ali della protezione della legge l'impiegato che cede il suo credito.

E questo provvedimento riesce anche più lesivo della moralità, appunto perchè si dichiarano insequestrabili gli stipendi inferiori alle 1500 lire. Ho letto nella relazione che questo disegno di legge tende a togliere dagli artigli degli usurai gli impiegati. Ma i piccoli impiegati, o signori, fanno forse debiti cogli usurai? Ordinariamente non avviene così. I piccoli impiegati, quelli cioè che hanno appena tanto di che vivere col loro stipendio, fanno i loro debiti per soddisfare alle supreme necessità della vita; quindi i loro creditori sono o i padroni di casa, i quali hanno permesso che alloggiassero nei loro quartieri senza pagare anticipatamente la pigione, o i rivenditori al minuto, i quali giorno per giorno somministrano a credenza il vitto agli impiegati, sperando che al 27 del mese saranno pagati.

Ora tutta questa gente resterà delusa nelle sue speranze, resterà facilmente defraudata quando voi avrete ad essa chiuso le porte per poter in qualche modo sequestrare, e rifarsi dei loro crediti sullo stipendio degli impiegati. Nè mi persuade del contrario il dire, come fa l'onorevole relatore, che il creditore sarà giovato anzichè nociuto da questa legge. Il ragionamento è questo; col permettere che tutto lo stipendio dell'impiegato sia sequestrato, l'amministrazione sarà costretta per questo stesso a licenziare l'impiegato, per questo modo per godere il frutto, come elegantemente si esprime l'onorevole Fusco, per godere il frutto voi recidete la pianta, ed il creditore non potrà prendere più nulla. Anzi tutto io osservo che questo licenziamento degli impiegati, perchè si sono fatti sequestrare lo stipendio accade raramente, giacchè quella stessa pietà la quale ha indotto il creditore a fare le anticipazioni, induce l'amministratore a far a meno di licenziare l'impiegato. Ma prescindendo da questa osservazione è maggiormente certo che sotto il regime della sequestrabilità gli impiegati hanno una doppia remora a non contrarre debiti, hanno il ritengo di sapere che se essi faranno dei debiti o bene o male poi saranno costretti a pagarli; hanno poi un secondo ritengo a non farli perchè essi temono di essere licenziati nel caso che il loro stipendio sia sequestrato. All'incontro quando voi avete fatto una

legge per cui questi stipendi non potranno essere sequestrati per nulla, voi vedete che togliete di mezzo la contropinta allo stimolo del far debiti per il timore di doverli pagare, e perchè il timore del licenziamento diventa molto più raro.

E riflettete, o signori, che lo scopo stesso per cui questa legge è fatta diminuisce il timore nell'impiegato di essere licenziato. Perchè si vuol introdurre questa legge? Perchè si dice che l'amministrazione si trova nel bivio o di tutelare un impiegato che ridotto alla miseria non potrà alacremenente compiere al suo dovere, o veramente di licenziare quest'impiegato e così privarsi dell'opera di un attivo funzionario, di un funzionario pratico. Dunque è chiaro che con questa legge dell'insequestrabilità voi volete conseguire questo scopo, di non mettere nella condizione l'amministrazione di licenziare questi impiegati: ma se voi mi dite che anche colla legge dell'insequestrabilità dovrete licenziare gli impiegati che faranno dei debiti se essi non li paghino, allora io rispondo che lo scopo della vostra legge non è conseguito, o veramente questo licenziamento non è altro che una facoltà che voi accordate all'amministrazione, facoltà della quale l'amministrazione non si varrà mai; ed allora l'impiegato non avrà più ritegno nel non pagare i debiti, perchè sa che il suo stipendio non sarà sequestrato, sa che il suo licenziamento non avverrà. Voi mi perdonerete, o signori, se io mi sono trattenuto nel raffronto di queste disposizioni coi principii razionali e morali; mi perdonerete considerando che nessuna legge è buona e giusta se sui supremi principii del giusto e dell'onesto non è fondata.

Ma anche un altro lato debole io voglio rilevare in questo disegno di legge, ed è che esso non si presenta opportuno nè per il tempo, nè per le condizioni di fatto che sono risultate dai diligenti studi fatti dall'onorevole Fusco. Dico che è inopportuno per il tempo; infatti l'onorevole relatore e l'intera Commissione si proposero nel portare innanzi a voi questo disegno di legge, di raggiungere un'equiparazione di trattamento fra gli impiegati dello Stato e quelli delle altre pubbliche amministrazioni, e di quest'argomento di analogia l'onorevole relatore si è valso per appoggiare le sue proposte.

A parte il considerare, o signori, che l'argomento d'analogia regge fino a un certo punto, imperocchè gli impiegati dello Stato, a qualunque amministrazione essi appartengano, contrattano sempre con un solo contraente che è lo Stato, e quindi è naturale che le norme generali per tutti gli impiegati debbano essere uniformi, ma quando si tratta di tanti enti quante sono le nostre provincie e i nostri comuni e

le altre amministrazioni a cui si vuole estendere questa legge, voi comprendete che tante sono le parti contraenti con gli impiegati quanti sono gli enti medesimi; e quindi è per lo meno discutibile se sia giusto di estendere a queste amministrazioni le stesse norme, le stesse regole che valgono per gli impiegati dello Stato. Diversità di mezzi, diversità di scopo, diversità di condizioni possono indurre la necessità di patti diversi. Mi basterà far osservare in linea di fatto, che mentre con questo disegno di legge si è voluto raggiungere una eguaglianza, introdurre una equiparazione fra il trattamento degli impiegati dello Stato, e quello degli impiegati delle altre pubbliche amministrazioni, si è arrivati invece a confermare la disuguaglianza. Ed infatti l'onorevole relatore ce lo dice francamente: la Commissione che riferisce su questo disegno di legge, chiamò nel suo seno il ministro. E sapete perchè lo chiamò? Perchè alla stessa Commissione ripugnava il concetto di rendere insequestrabili totalmente gli stipendi degli impiegati; ma siccome gli stipendi degli impiegati dello Stato, stanno sotto questo regime di vincolo assoluto, così per introdurre l'uguaglianza bisognava dichiarare l'insequestrabilità. Allora si pensò di fare, come dice il relatore, un passo per uno. Di chiamare il ministro delle finanze, a riformare la legge sulla insequestrabilità degli stipendi per gli impiegati dello Stato per renderne sequestrabile una parte; ed intanto la Commissione avrebbe proposto di rendere insequestrabile una sola parte degli stipendi degli impiegati addetti alle pubbliche amministrazioni. Ma l'onorevole ministro delle finanze che cosa ha risposto? Ha risposto che a lui pareva pericoloso il toccare una legge organica; che gli pareva che questa riforma si facesse senza la necessaria ponderazione. Sono queste le sue precise parole.

E che cosa vuol dire in buoni termini questa risposta del ministro delle finanze? Vuol dire che a lui non pare che l'argomento sia stato completamente studiato, che la materia sia stata pienamente digerita. La logica e la prudenza quindi vorrebbero, o signori, che prima di introdurre appunto questa uguaglianza che si vuole, si attendesse che il Governo avesse fatti i suoi studi, e che dopo si facesse una legge generale, che comprendesse tanto gli impiegati dello Stato quanto quelli delle pubbliche amministrazioni. Se così si facesse, si raggiungerebbero diversi vantaggi. Prima di tutto si avrebbe il sussidio degli studi, che il Governo meglio che qualunque altro può fare su questa materia; e in secondo luogo si eviterebbe questa strana anomalia, che una legge presentata all'effetto di raggiungere una equiparazione di trattamento fra impiegati ed impiegati,

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1881

giunga nelle sue conclusioni a riconfermare la disuguaglianza fra di essi.

Diceva che le condizioni di fatto non sono tali da reclamare d'urgenza questo provvedimento, e mi permetto con poche parole di dimostrarlo.

L'onorevole relatore mi ammetterà che trattandosi di eccezioni al diritto civile, esse non possono ammettersi se non quando sieno reclamate da uno stato grave tale che impedisca alle pubbliche amministrazioni di andare per il loro meglio nel caso che questa legge non fosse sancita. Ora io non vedo affatto che le pubbliche amministrazioni, per ora, restino turbate dalla sequestrabilità degli stipendi dei loro impiegati. Ho esaminato le risposte che l'onorevole Fusco ha avute dai prefetti, dalle deputazioni provinciali, da coloro insomma a cui egli molto opportunamente si è rivolto per averne il parere. Egli ci dice nella relazione che 27 deputazioni provinciali e 37 municipi si sono dichiarati favorevoli a questo disegno di legge.

Non istarò a dire che le risposte di 27 deputazioni provinciali su 69 provincie sono poche, e che molto meno poi sono 37 municipi a confronto degli 8000 e più comuni del regno. Il loro parere del resto, permettetemi di dirlo, è un poco sospetto e lo si deve prendere con tutte quelle riserve colle quali si prende una deposizione di un testimone interessato, imperocchè questo sequestro degli stipendi molte volte avviene per colpa delle amministrazioni medesime, come più oltre avrò l'onore di dimostrare. Ma non posso a meno di far notare alla Camera che le risposte di questi prefetti cominciano quasi tutte così: « Ad onore di questa provincia, sono lieto di constatare che qui i sequestri sugli stipendi degli impiegati sono pochissimi » o veramente: « non se ne sono verificati. »

Dunque il male, o signori, non è molto esteso. Gli stessi prefetti, le stesse deputazioni provinciali, favorevoli a questa proposta di legge ce lo dicono: e l'onorevole relatore nella sua lealtà ce lo confessa poichè ci dice in un punto della sua relazione che in molti centri il male veramente è insensibile.

Io ho avuto la pazienza di fare anche lo spoglio dei sequestri avvenuti, sui documenti che si trovavano nella posizione; e ho potuto rilevare che i sequestri degli impiegati delle provincie e dei comuni stanno appena nella ragione dell'uno per cento. Per gli impiegati poi delle ferrovie i direttori delle quali sono quelli che molto più calorosamente di tutti gli altri hanno appoggiato il disegno di legge che stiamo discutendo, abbiamo questi risultati. Per le ferrovie romane su 9000 impiegati si verificarono 277 sequestri, cioè appena il tre per mille; e per l'Alta Italia su 23,640 impiegati abbiamo 217 sequestri,

vale a dire l'1 1/2 per mille. Ora quando la piaga è così piccola, è così insensibile da ridursi all'uno per mille, ma credete voi che sia necessaria una legge la quale offende tutti i principii più saldi della nostra legislazione, sulla libertà delle proprietà, sul diritto del creditore a rivalersi sui beni del suo debitore? Ma l'onorevole relatore ci avverte che in alcuni grandi centri la piaga è estesa, e soprattutto nella città di Napoli. Io lo riconosco. Certamente la città di Napoli può richiamare l'attenzione della Camera; ma domando: è giusto che per una città sola...

DI SAN DONATO. Torino e Milano.

ZUCCONI. Sieno pure tre città; per quanto cospicue, per quanto grandi, è giusto, ripeto, che si faccia una legge che vincoli gli stipendi degli impiegati di tutta Italia? Io non lo credo. A mali speciali occorrono provvedimenti speciali, come a mali generali occorrono generali rimedi.

Ad ogni modo poi qui è certo, o signori, che la piaga non essendo molto estesa, il provvedimento non è urgente, e che non essendo urgente sarebbe saggio l'attendere che il Governo facesse i suoi studi per estendere una legislazione conforme tanto agli impiegati dello Stato come agli impiegati delle altre pubbliche amministrazioni.

MAZZARELLA. Se c'è una piaga ci vuole un chirurgo.

PRESIDENTE. Non interrompa.

ZUCCONI. Lo indicherò adesso il chirurgo, onorevole Mazzarella.

Mi rimane, o signori, da esaminare gli intenti che questa legge si propone, intenti che io credo che non solo non si raggiungano, ma che noi con queste disposizioni ci incamminiamo verso la meta opposta. Il disegno di legge si propone principalmente tre intenti: l'equiparazione, come diceva, colle condizioni degli impiegati dello Stato di quelle degli impiegati delle pubbliche amministrazioni (e per questo lato ho dimostrato che quest'eguaglianza non si raggiunge); l'interesse delle pubbliche amministrazioni; e lo intento di liberare gli impiegati dagli artigli degli usurai. L'interesse delle pubbliche amministrazioni si fa consistere in questo, che, sotto il regime della libertà delle assioni e dei sequestri, le amministrazioni si trovano costrette a tollerare degli impiegati, i quali, essendo ridotti nella miseria, non possono fare il loro dovere, o veramente si trovano costrette a privarsi dell'opera di un impiegato pratico ed attivo. Questo ragionamento veramente mi colpì a tutta prima, poichè io diceva, trattandosi di bene pubblico si può fare certamente un'eccezione al diritto comune: ma poi, esaminandolo un poco più a fondo, ho trovato che il ragionamento ha lo stesso difetto che hanno molti altri di questo

genere, che cioè, costatando un male di un individuo, o di una società, alcune volte si va a guardare alla causa prossima del male, ma non si guarda la causa prima, l'origine del male istesso, ed allora si dice: ci è un impiegato, il quale si trova in miseria, vediamo da che dipende; dipende da che a lui è stato sequestrato lo stipendio; dunque quale è il rimedio? dichiariamo inesequestrabile lo stipendio. Io invece credo che la diagnosi sia sbagliata; la causa del male, o signori, sta più in alto; bisogna vedere qual è l'origine di questo stato dell'impiegato, il perchè l'impiegato ha sequestrato lo stipendio, e voi troverete ordinariamente che questa causa sta nell'insufficienza degli stipendi degli impiegati medesimi, da che essi sono troppo male pagati dalle pubbliche amministrazioni. E lì che bisogna mettere il dito, se volete curare la piaga; è precisamente nell'insufficienza degli stipendi.

Quando avete dei comuni i quali danno ai maestri elementari la somma di 700 od 800 lire all'anno; quando avete dei comuni i quali danno ai loro impiegati uno stipendio di 1000 o 1200 lire al più, come volete impedire che questi disgraziati facciano dei debiti? Come volete impedire che si gettino in braccio agli usurai? È impossibile!

Volete emendare questo stato di cose? Non dichiarate inesequestrabili gli stipendi, ma provvedete al miglioramento di queste pubbliche amministrazioni; restituite ad esse una parte di quegli introiti che lo Stato ha avvocato a sè in tempi di suprema necessità, e voi vedrete che i comuni e le provincie saranno in condizione di aumentare gli stipendi ai loro impiegati. Fate una legge, fissate limiti minimi di stipendi per la sussistenza degli impiegati e vedrete che svanirà quella miseria che apparisce fra di essi. Vi sono anche altri motivi, non lo nego, pei quali un impiegato può essere ridotto alla miseria; vi è l'imprevidenza e la dissolutezza, ma in tal caso, signori, non farete alcun male se permetterete che lo stipendio sia sequestrato. Se l'amministrazione perderà quest'impiegato, non perderà un impiegato buono. Ad ogni modo la legge non deve proteggere gli imprevidenti ed i dissoluti. I sequestri possono pure avvenire per causa di disgrazie subite da un impiegato, il quale può essere in circostanze straordinarie di sventura. Allora, signori, torna il ragionamento ch'io facevo. Voi dichiarando l'inesequestrabilità, non torrete per questo la miseria dell'impiegato. Unica differenza sarà questa, che prima l'impiegato stava in miseria perchè era costretto a pagare i debiti che aveva fatti, e sotto il regime dell'inesequestrabilità l'impiegato si troverà in miseria perchè non troverà chi gli farà credito; miseria e miseria faran sempre miseria. Un altro interesse

delle pubbliche amministrazioni ci viene indicato in questo che le pubbliche amministrazioni per effetto della sequestrabilità sono costrette a tenere una contabilità molto complicata.

Si dice che le pubbliche amministrazioni debbono tenere dei registri appunto per notare i sequestri. Non pare a me che questo sia un inconveniente così grave da indurre il Parlamento a sancire una legge come questa; ma poi io dico: questo scopo con la legge che voi proponete non lo conseguite affatto, perchè dal momento che voi dichiarate in parte sequestrabili gli stipendi degli impiegati, voi costringerete sempre le amministrazioni ad avere delle contabilità complicate ed a sostenere quelle liti che oggi sostengono.

Mi resta, o signori, ad esaminare un ultimo punto e poi ho finito di abusare della vostra pazienza; mi resta cioè da esaminare se questa legge faccia gli interessi degli impiegati. A me pare anzitutto che l'interesse dell'impiegato resti leso moralmente da questa legge, perchè, come dicevo fin da principio, con essa non si fa altro che sottoporre l'impiegato ad una tutela, ad una interdizione; voi dite al pubblico: badate, non vi fidate di coloro dei quali noi ci fidiamo, dei nostri impiegati; non date loro danari perchè essi non vi potranno pagare. Signori, questo è un discreditare, è un diminuire il decoro del pubblico funzionario e quindi da questo lato io credo che la presente legge non possa essere approvata.

Ma ciò che c'è di più interessante, o signori, si è che quest'impedire agli impiegati di disporre del loro stipendio, questa dichiarazione d'inesequestrabilità nuoce anche economicamente agli impiegati stessi. È indubitato che oggi le maggiori negoziazioni dell'onorato cittadino si compiono col mezzo del credito; tutti siamo costretti dal più al meno a ricorrere al credito; cominciando dal Governo, il quale ha il libro del debito pubblico; nella vita degli uomini sorge il momento in cui è necessario valersi del credito, si danno dei casi in cui è impossibile il non ricorrervi; qualunque avvenimento fausto ed infausto nella vita dell'impiegato, lo indurrà a stendere la mano ad altri, a pregare altri di volerlo sostenere in quel momento.

Ora quale sarà la condizione di un impiegato il quale non potrà più cedere il suo stipendio, il quale non potrà più dare in pegno lo stipendio stesso?

La condizione sarà questa: che egli non troverà più chi voglia sovvenirlo di una somma ed in questo caso quale sarà la conseguenza? Una delle due: o egli non potrà soddisfare i suoi più pressanti bisogni, e voi ponete l'impiegato nella condizione di non potersi valere nemmeno del suo stipendio, di

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1881

vedersi mancare in fin di mese perfino il vitto, il pane quotidiano: ovvero, se troverà del credito, in quali condizioni lo troverà? L'onorevole relatore ci dice che questo progetto è fatto per togliere dalle mani degli usurai gli impiegati; a me, invece, pare che il progetto sia fatto proprio per cacciare gli impiegati nelle mani degli usurai. (*Ha ragione!*) Per non comprenderlo, bisogna dimenticare quali sono gli elementi che contribuiscono a determinare il profitto dei capitali. Fra questi elementi c'è il rischio. Più il rischio è maggiore, e più cresce il profitto, più cresce l'interesse, la usura. Ora, quando il creditore non può riaversi francamente sullo stipendio, o quando egli sa che corre pericolo di perdere tutto, è naturale che, quando questo pericolo si presenta, la usura bisogna che sia maggiore, perchè chi dà danaro all'impiegato, col pericolo di perdere tutto, cerca nella usura di rifarsi del capitale che egli corre pericolo di perdere. Ma, da questo lato, mi si dice: gli impiegati sono essi stessi che invocano questo provvedimento. Io posso dire, o signori, che, se mi sono indotto a parlare contro questo disegno di legge, gli è perchè molti impiegati mi hanno scritto pregandomi di volerlo fare.

Ed io, in verità, studiato il progetto, mi sono convinto che avrei dovuto e potuto efficacemente combatterlo. Ma, prescindendo da queste considerazioni, gli impiegati possono avere una spinta a pregare la Camera di approvare questo progetto, per quella stessa ragione per cui la inferma di Dante si volge nel suo letto e non può trovar posa: gli impiegati sono afflitti dalla miseria per la scarsità dei loro stipendi, e vanno cercando certi espedienti, credendo essi che, con questi, le miserie saranno diminuite. Sta a vedere poi se l'effetto corrisponderà alle loro speranze. E che, o signori, questo progetto sia nocivo agli impiegati ed al loro credito, io lo potrei provare con molti fatti. Noi abbiamo una identica legge per gli impiegati del Governo; ed io potrei addurre molti esempi per dimostrare come gli impiegati governativi si trovino in cattive strette alcune volte appunto perchè essi non possono disporre dello stipendio che percepiscono. Ma mi limiterò ad uno solo, e tratto precisamente da quella città di Napoli dove si dice che la piaga è più larga. Noi che cosa vogliamo fare? Noi vogliamo estendere agli impiegati delle pubbliche amministrazioni la disposizione dell'articolo 36 della legge 14 aprile 1864 sulle pensioni. Vediamo quale effetto quest'articolo 36 ha prodotto nella città di Napoli sui poveri pensionati. Nel 1872 si istituiva in Napoli una Banca di anticipazioni; questa Banca si proponeva di fare credito agli impiegati, ai pen-

sionati per un tenue interesse; e nei tre primi anni della sua amministrazione ebbe 34,000 domande di prestito dai pensionati; di queste 34,000 domande di prestito, come riferisce il suo direttore in alcune lettere dirette al nostro collega l'onorevole De Zerbi, ne furono solamente accolte 350, e sapete perchè? Tutte le altre furono respinte perchè i pensionati non presentavano sufficiente garanzia.

L'amministrazione si sarebbe contentata della garanzia della cessione parziale della pensione, ma siccome questa pensione è incredibile, siccome c'è di mezzo l'articolo 36, non se ne potè far nulla. E quale fu la conseguenza? Lo dice lo stesso direttore in queste lettere. Egli dice: « Il disagio è avvenuto appunto da quella restrizione che chiudendo al nostro pensionato il credito, lo obbligò a gittarsi nelle fauci di chi fa dell'interesse usuraio. » Ecco a che porta l'articolo 36 sull'insequestrabilità delle pensioni; porta il pensionato a gittarsi nelle mani d'un usuraio il quale riscuote un grosso interesse perchè il pensionato non presenta una garanzia.

Dinanzi a questi risultati, io mi lusingo che voi non vorrete estendere la stessa tortura morale di quest'articolo 36 alla numerosa classe degli impiegati delle altre pubbliche amministrazioni.

Altre legislazioni, o signori, anche assolute, come l'austriaca del 25 ottobre 1785, la pontificia del 10 novembre 1834, la modenese del 25 aprile 1818, non estendevano il principio della insequestrabilità agli stipendi degli impiegati delle pubbliche amministrazioni, ma solamente lo limitavano a quelle degli impiegati dello Stato.

Noi, o signori, non dobbiamo essere più assoluti dei Governi assoluti, dobbiamo ispirarci a quei principii di libertà, i quali ci hanno guidate a fare l'Italia unita, i quali hanno fatto sì che si potesse aprire una nuova era di vita per questa nazione per renderla maggiormente prospera e felice. (*Benissimo! Bravo! — Parecchi deputati si congratulano con l'oratore*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Plebano.

PLEBANO. Io faccio pieno e sincero plauso al sentimento da cui furono mossi gli onorevoli proponenti di questo disegno di legge, ma mi duole di dover dichiarare che io voterò contro per le stesse considerazioni che furono così ampiamente, così ordinatamente, così completamente svolte dal mio amico onorevole Zucconi; anzi il discorso di lui mi dispensa dall'entrare in molti particolari, e potrò quindi limitarmi a pochissime considerazioni.

Signori, noi parliamo tutto giorno di libertà, di non ingerenza governativa; è questo il concetto che si manifesta ogni giorno ad ogni passo in que-

st'Aula, ma all'atto pratico poi che cosa facciamo? Concedetemi di dirlo: all'atto pratico non passa giorno che non si faccia qualche legge che sia la negazione completa di questo concetto di libertà e di non ingerenza governativa.

Oggi abbiamo una proposta di legge che chiama il Governo a porsi di mezzo fra gl'impiegati e i loro creditori; ieri era un disegno di legge che chiamava il Governo a porsi di mezzo fra i consumatori di olio e i produttori; un giorno il Governo è chiamato a proteggere la marina con darle dei premi; un altro giorno è il Governo chiamato a regolare il lavoro dei fanciulli e delle donne in istato interessante. Signori, in verità io credo che se noi continuiamo a camminare per questa via, non faremo altro che ravvolgere il paese in una rete di tali ingerenze governative che la responsabilità individuale ne sarà soffocata. Pensate alle conseguenze.

Questa proposta di legge d'iniziativa parlamentare ha il suo appoggio principale nella legge del 1864, colla quale furono dichiarati insequestrabili gli stipendi degli impiegati governativi. È questione di parità di trattamento, si dice da ogni parte, e che! non si vuol fare la giustizia? Sono forse gl'impiegati delle amministrazioni comunali, delle opere pie, e via dicendo, diversi dagli impiegati dello Stato? Perché trattarli diversamente? Dunque una legge che li parifichi, una legge che stabilisca l'insequestrabilità degli stipendi per tutti, come fu stabilito per gl'impiegati dello Stato.

Io comincio dal dichiarare con tutta franchezza, che non ho mai capito la ragionevolezza dell'insequestrabilità degli stipendi stabilita dalla legge del 1864; e se io avessi avuto l'onore di essere nella Camera allora, dichiaro che avrei impiegato tutte le povere mie forze per combattere quella legge. Imperocchè l'insequestrabilità degli stipendi costituisce un privilegio senza fondamento giuridico, dannoso a coloro stessi cui è applicato.

L'onorevole relatore nella sua relazione fra le altre ragioni per l'insequestrabilità, ne ha accennata una fondamentale che merita di essere ricordata. Egli dice:

« Questa insequestrabilità degli stipendi è una conseguenza, in sostanza, del rispetto dovuto ai bisogni intimi dell'individuo, quali bisogni, essendo destinati ad assicurarne l'esistenza, debbono essere sottratti all'azione dei creditori per la ragione stessa, per la quale fu ad essi sottratta la persona del debitore coll'abolizione del carcere privato. »

Ora, domando all'onorevole relatore, ma se questa è la ragione dell'insequestrabilità, se la necessità di rispettare ciò che è indispensabile alla vita

è la ragione di questa legge, ma perchè allora questa legge non si iscrive nel Codice di procedura civile, a favore di tutti i cittadini dello Stato?

FUSCO, *relatore*. E ci sta.

PLEBANO. No, che non ci sta, onorevole Fusco. Perchè, ripeto, non si scrive nel Codice di procedura un articolo col quale si dichiara che fino ad una determinata somma non si possa far sequestro delle attività di tutti i cittadini? Questo non ci sta; nel Codice di procedura civile non ci sta che l'insequestrabilità degli assegni per gli alimenti; ma ora si tratta di ben altra cosa. Ma d'altra parte, se realmente ci stesse una disposizione di questo genere nel Codice, come osserva l'onorevole Fusco, a che fare allora una legge particolare per gl'impiegati? Evidentemente non vi sarebbe ragione. No, onorevole Fusco, è una legge di privilegio quella che noi stiamo per fare, niente altro che una legge di privilegio. Ed aggiungo che è un privilegio dannoso a coloro stessi cui è accordato; perchè toglie loro il credito che possono avere, e non impedisce punto le frodi che si possono lamentare. L'onorevole relatore dice nella sua relazione che il credito è un atto di fiducia, e che quindi l'impiegato che è capace di ispirare fiducia, avrà sempre credito, sia che vi sia, o non vi sia la insequestrabilità. Onorevole Fusco, mi permetta di dichiarargli che questa sua affermazione è in opposizione recisa col fatto pratico universale, perchè è noto che anche il credito più strettamente personale ha sempre da per tutto il suo fondamento su qualche cosa di reale. Ma l'onorevole relatore dice: Abbiamo il fatto che ci dimostra i benefici effetti dell'insequestrabilità. La legge del 1864, che ha stabilito l'insequestrabilità degli stipendi agli impiegati dello Stato, ha portato conseguenze benefiche. Onorevole Fusco, anche qui mi permetto di dargli una risposta: o piuttosto di rivolgergli una domanda: chi lo assicura, da quali dati deduce ella che la legge d'insequestrabilità degli stipendi abbia portato utili conseguenze? Certo i mali che da quella legge sono venuti non c'è statistica che li accerti, perchè non c'è registro dove si riportino. Ma, onorevole Fusco, esaminati le condizioni di molti impiegati, e probabilmente verrà in diversa sentenza. Potrebbero forse saperne qualche cosa i Monti di pietà, che sono istituti, non dirò di usura, ma nei quali certo i debitori non sono trattati con troppa benevolenza.

Signori, la verità è questa: che se si vuol sottrarre l'impiegato all'usura, già ve lo disse l'onorevole Zucconi, ed io non posso che partecipare pienamente al suo concetto, se si vuol sottrarre, dico, l'impiegato all'usura, non vi è che un mezzo, migliorarne la condizione, e per quegli impiegati poi che non sanno

LÉGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1881

essere assettati nelle cose loro avere il coraggio di licenziarli. Ecco il rimedio vero per togliere gli impiegati al pericolo e alle conseguenze dell'usura.

Ma si è fatta un'altra considerazione, si è parlato della dignità, dell'interesse del Governo e delle altre amministrazioni. Lasciamo andare la dignità, chè io non so davvero quale dignità vi sia per il Governo, per le pubbliche amministrazioni nel convertire i loro uffici in un asilo di debitori insolventi. Quanto all'interesse, si è detto molto e si è fatto valer molto questa considerazione dell'interesse che hanno le amministrazioni tutte a questo sistema della insequestrabilità, mercè il quale gli impiegati si crede possano mantenersi in condizioni migliori; ma io non so davvero se sia poi interessante per il Governo e per le amministrazioni l'aver affidate le cose loro ad impiegati i quali si trincerano dietro il privilegio della insequestrabilità dei loro stipendi per far dei debiti e non pagarli.

Signori, l'interesse della pubblica amministrazione, rispetto agli impiegati, si tutela, ripeto, avendo il coraggio di licenziare quelli che non sanno essere sistemati nella loro posizione. La ragione vera, dominante che indusse la Camera alla votazione della legge del 1864, permettetemi di dirlo, fu una ragione tutta amministrativa, e niente più; si volle cioè liberare gli uffici governativi da tutti gli imbarazzi contabili che ne venivano dal fatto della sequestrabilità degli stipendi, e lo si comprende facilmente quando si pensa che si tratta dello Stato, si tratta di un ente che ha centinaia di migliaia di impiegati, di un ente che ha complicati i congegni per la registrazione e per il pagamento degli stipendi; si comprende quindi facilmente che per un ente tale fosse una ragione importante quella di impedire gli imbarazzi contabili togliendo la sequestrabilità degli stipendi.

Ad ogni modo la legge del 1864 è legge, ed io che certo non l'avrei votata, oggi che è legge piego il capo e la rispetto, anzi la rispetto tanto che credo necessario venga applicata a tutti coloro ai quali essa volle estendersi. Ora, poichè vi sono amministrazioni, come quella delle ferrovie dell'Alta Italia, per esempio, la quale oggi è amministrazione governativa, non veggo perchè, finchè è in vigore questa legge dell'insequestrabilità, essa non debba essere applicata agli impiegati di quell'amministrazione.

Ma tra l'applicare la legge in tutti i limiti della sua potenza, tra l'applicarla fin dove essa ha voluto andare e l'estenderla a casi nuovi ci corre, ma ci corre molto. Per me, l'ho già dichiarato fin da principio, e lo ripeto, non sono punto propenso a codeste estensioni. Non ci sono propenso prima di tutto

per quelle stesse ragioni per le quali avrei respinto di tutto cuore la legge del 1864. Ed invero contro l'estensione portata dal progetto che discutiamo oggi ci sono tutte le ragioni di massima che c'erano per non votare quella legge; di più manca la ragione unica per la quale quella legge si giustifica, manca la ragione della semplificazione di contabilità. Imperocchè, anzitutto è ben diversa l'amministrazione dello Stato da quelle dei vari piccoli enti di cui oggi si tratta. Si capisce come si possa derogare ad un grande principio quando si tratti di sistemare la contabilità dello Stato, ma davvero non si comprende come con tutta facilità si possa derogarvi quando si tratta di piccole amministrazioni, la contabilità delle quali non può essere punto incagliata dalla sequestrabilità o non sequestrabilità degli stipendi. Ma poi, forse che con questa legge si viene a togliere simile inconveniente? Ha essa per sè quell'unica ragione, che stava a base della legge del 1864? No, perchè (lo ha già detto l'onorevole Zucconi, ma permettetemi di ripeterlo) la legge attuale non fa l'insequestrabilità assoluta, ma la insequestrabilità relativa, e quindi, come è dichiarato da parecchie delle amministrazioni consultate dall'onorevole relatore, non è tolto neanche uno degli imbarazzi, che la sequestrabilità degli stipendi possa per avventura recare.

Ma si tratta poi davvero di una disposizione reclamata vivamente dalle pubbliche amministrazioni? Io non ripeterò i dati che l'onorevole Zucconi ha citato; ma voi avete visto quanto scarso sia il numero dei comuni e delle provincie, che si sono associate a questa proposta di legge.

Però il relatore ha detto che ci sono anche gli impiegati, che hanno fatto ressa per ottenere questa insequestrabilità. Ma signori, quando si tratta di impiegati in questo caso, permettetemi di fare un punto d'interrogazione e di dire: andiamo adagio. Ma cosa è che vogliono questi impiegati? O si tratta d'impiegati che hanno già sequestrato il loro stipendio, e vogliono con questa legge togliersi dall'incubo di questo sequestro, ed allora io non temo di dire che è una domanda, che pecca alquanto dal lato della moralità; oppure si tratta di impiegati che vogliono provvedere per l'avvenire, ed allora è strana da parte loro questa domanda. Ma come? Hanno essi bisogno di domandare al Governo che venga a legar loro le mani e loro impedisca di far dei debiti? Ma sieno previdenti; che vi sia proprio bisogno di una legge per obbligarli alla previdenza? Evidentemente questa ressa degli impiegati, per ottenere la insequestrabilità degli stipendi, non è argomento che possa avere seria ragione di esser preso in considerazione.

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1881

Ma poi io mi permetterò di volgere questa domanda all'onorevole relatore. Qual è il criterio da cui la Commissione è partita, per istabilire le cifre che si leggono nel progetto? Come ha fatto, per esempio, a determinare che lire 1500 di stipendio rappresentano quel tal minimo necessario per ciascun impiegato? Qual è il criterio da cui trasse questa deduzione? Eppoi: e se le lire 1500 di stipendio rappresentano ciò ch'è necessario per vivere, ma qual è la ragione della insequestrabilità di quasi tutto il resto?

FUSCO, *relatore*. Della sequestrabilità.

PLEBANO. Della insequestrabilità, ripeto. Domando se, onorevole relatore, il progetto dichiara insequestrabili gli stipendi fino alle 1500 lire, sequestrabile per un terzo l'eccedenza delle 1500 lire negli stipendi superiori fino a 3000 lire; sequestrabile per la metà ogni ulteriore eccedenza.

Ora io domando: se il fondamento giuridico della insequestrabilità è il rispetto dovuto a quel che è necessario per vivere, se questo necessario per vivere è la somma di 1500 lire, quale è il criterio giuridico della insequestrabilità di una parte dell'eccedenza negli stipendi superiori a 1500?

No, onorevole relatore, mi permetta di dirlo con tutta franchezza, questa legge manca per molti lati di fondamento ragionevole. Io quindi non posso certamente darvi il voto mio. Non posso darvi il mio voto come del resto non glielo ha dato la maggioranza degli uffici della nostra Camera, dei quali sette contro due hanno deliberato che dovesse essere respinta.

Vorrà la Camera approvarla? È possibile anche questo: da parte mia non ho bisogno di aggiungere altro. Mi limito soltanto a ripetere ciò che dissi in principio: badiamo, o signori, alla strada che percorriamo. Se noi continuiamo con questo sistema d'ingerenza governativa, noi finiremo per soffocare la responsabilità individuale; e un paese dove la responsabilità individuale non si sente è un paese che ha finito di esistere. (*Benissimo! Bravo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Parenzo ha facoltà di parlare.

PARENZO. Dopo lo splendido discorso dell'onorevole Zucconi e le acute osservazioni dell'onorevole Plebano, ad un terzo oratore che si è iscritto contro questo disegno di legge ben poco rimane a dire. Io volevo cominciare dal fare un'osservazione, a cui ha accennato anche l'onorevole Plebano, e cioè la singolare condizione che è fatta alla Camera dal regolamento, per il quale un disegno di legge dagli uffici discusso e dagli uffici respinto, viene tuttavia in discussione con una relazione favorevole, votata da una maggioranza di commissari che avevano il man-

dato di respingerla. (*Bravissimo!*) È una di quelle contraddizioni a cui il regolamento, già tante volte combattuto, ci espone. Ad ogni modo però l'egregio relatore saprà darci informazioni del come questo strano fenomeno sia avvenuto. Imperciocchè a quanto io so, gli uffici che hanno respinto la proposta d'iniziativa parlamentare che ci sta dinanzi non erano punto disposti ad accogliere quelle transazioni alle quali l'onorevole relatore fa allusione nella sua relazione; transazioni le quali, come hanno dimostrato gli oratori che mi hanno preceduto, non trovano nessuna giustificazione razionale. I principii, in base ai quali gli uffici avevano respinto codesto disegno di legge, sono d'indole così importante, che in verità io non credo che le transazioni proposte abbiano potuto in alcuna guisa indebolirli o modificarli. E su questi principii mi permetto di dire qualche parola.

L'egregio relatore, con l'abilità che gli è propria, vorrebbe trarre argomento, a sostegno fondamentale della sua proposta di legge, dalle disposizioni del Codice di procedura civile; e ha testè interrotto uno degli egregi oratori che mi hanno preceduto per ricordargli codeste disposizioni. Ma in verità codeste disposizioni non hanno nulla che fare colla proposta che ci sta dinanzi. Il Codice di procedura civile dichiara insequestrabili gli assegni per alimenti, ma perchè? Perchè il Codice di procedura civile si è messo in relazione col Codice civile, che codesti assegni non attribuisce che alle persone che si trovano in determinate condizioni per cui ogni guadagno ed ogni possibilità di guadagno vien loro meno. Dichiarata insequestrabili gli strumenti che sono indispensabili alla produzione, perchè? Perchè recidendo alla fonte i mezzi della produzione è reso nella più assoluta impossibilità l'individuo che ha un debito, anche con la maggior buona volontà, di fare onore all'impegno assunto. Ma nessuna disposizione del Codice di procedura civile dichiara insequestrabile la minima parte di tutti i numerosissimi assegni che si pagano da tutte le amministrazioni private ai loro impiegati, che si pagano dai privati stessi ai loro dipendenti. Non dichiara insequestrabile il tozzo di pane che vien pagato dal proprietario al coltivatore del suolo.

Non dichiara insequestrabile il miserabile salario che si paga alle persone di servizio. E voi volete dichiarare insequestrabili gli assegni degli impiegati? Quali sono questi grandi principii d'ordine pubblico che invocate per codesta insequestrabilità? Voi dite: la pubblica amministrazione è lesa nel suo decoro, è lesa nel suo alto interesse quando ha degli impiegati affamati, i quali sono tratti al mal fare dalla triste condizione che loro è imposta dal sequestro

sui loro stipendi. Ma, signori, a questa osservazione è facile rispondere, ponendo le questioni di fatto così come sono. O le pubbliche amministrazioni sono servite da impiegati ordinati, che misurano i dispendi sul loro stipendio, ed allora la insequestrabilità degli stipendi che vi è proposta, sapete a che cosa li conduce? Quando verrà il giorno di una disgrazia, il giorno di un improvviso e stringente bisogno, quel giorno in cui avranno necessità di ricorrere, forti della loro onestà, forti del loro stipendio, al pubblico credito, il pubblico credito sarà loro chiuso, perchè l'unica garanzia che è costituita dal loro stipendio, voi l'avrete dichiarata insequestrabile. E allora? E allora voi cacciate questi disgraziati, che forse, trovando il credito onesto, potrebbero aver modo in breve tempo di liberarsi dal debito, li cacciate nelle unghie degli usurai, i quali imporranno loro sacrifici tali da tenerli loro legati per tutta l'esistenza!

Se voi avete invece degli impiegati disordinati, degli impiegati che non misurano i loro dispendi alla importanza dei loro redditi, ed allora il danno della pubblica amministrazione non sarà fatto meno grave dalla misura che proponete; ma sarà anzi fatto più grave assai, imperocchè questi impiegati, per i quali avete dichiarato l'insequestrabilità degli stipendi, ricorreranno a mezzi assai più gravi, assai più deplorabili, anzi dirò, assai più minacciosi, per l'interesse pubblico di quello che non sia il sequestro del loro stipendio.

Ed allora l'interesse pubblico vi detterà misure che, per quanto gravi, avranno nello stesso interesse pubblico la loro giustificazione, e cioè il licenziamento di quegli impiegati! Quando un impiegato si trova così carico di debiti, da non potere in alcuna guisa far fronte ad essi, egli, in verità, non ha la tranquillità d'animo necessaria (sia che lo stipendio sia sequestrabile, o che non lo sia) da disimpegnare come dovrebbe il suo ufficio, ed è molte volte tratto a commettere azioni (permettetemi la parola, perchè mi è suggerita da fatti), a commettere persino reati, i quali lo lasciano in uno stato d'animo assai grave ed assai triste. Imperocchè, sapete voi che cosa avverrà, anzi, lasciatemelo dire, che cosa è avvenuto quando si è stabilita la insequestrabilità degli stipendi governativi? È avvenuto ciò che si verificò per quell'altra legge che abolì l'arresto personale per debiti.

Quei vampiri, i quali stanno alle coste dei bisognosi per succhiare tutto ciò che essi hanno di vitale, quei vampiri, impongono collo sprone dei più acuti bisogni, per accordare il credito loro richiesto, la falsificazione di firme; impongono atti turpi nell'amministrazione, impongono la corruzione, im-

pongono influenze illecite, impongono la vendita della pubblica influenza a danno della pubblica amministrazione! E colesti fatti, che sfuggono spesso al controllo dei superiori, sono dannosi assai più al pubblico interesse della sequestrabilità degli stipendi.

Non è dunque, a mio avviso, in vantaggio della pubblica amministrazione che questa legge può essere approvata. Nè i voti che si dicono emessi dalle pubbliche amministrazioni sono concludenti. Fu già dimostrato che sono in minoranza quelle che hanno emesso questi voti. Non basta! Di questa minoranza, la maggioranza ha dichiarato che in quasi tutte le provincie i sequestri sono scarsi o nulli.

Nelle amministrazioni ferroviarie l'onorevole Zucconi ha dimostrato egregiamente come il numero dei sequestri si riduca ad una cifra insignificante. E d'altronde, che cosa dimostra il voto di queste amministrazioni? Dimostra il desiderio loro di sottrarsi alle noie, agli imbarazzi che arreca loro la sequestrabilità degli stipendi degli impiegati. Ma perciò si dovrà stabilire un privilegio, un'eccezione così grave alla legge comune, la quale (lo ripeto perchè ne sono profondamente convinto) farà il danno degli impiegati stessi a cui favore la si vuol proposta?

Volete vedere, signori, l'inefficacia di questa legge che proponete? I rapporti delle amministrazioni ferroviarie, che avete allegati al disegno di legge, dicono che in assenza di questa legge avevano adottato delle misure che ad essa equivalgono. Avevano, ad esempio, stabilito che non fosse sequestrabile che il quarto dello stipendio dei loro impiegati. Molte amministrazioni avevano dichiarato che non fosse volontariamente cedibile lo stipendio dell'impiegato. Avevano per di più soggiunto che se oltre il quarto dello stipendio si fosse sequestrato, l'impiegato sarebbe stato licenziato. Ebbene, quelle relazioni dicono che queste sanzioni sono rimaste inefficaci! L'unica misura, che dicono aver portato un frutto, è stata la minaccia del licenziamento di colui che si fosse fatto sequestrare lo stipendio! Il fatto che si deplora, il fatto pel quale il provvedimento s'invoca, non è un fatto isolato, non è un fatto il quale possa risolversi con una disposizione di legge come questa che ci è proposta; il fatto che si lamenta è in generale un frutto, quasi una necessaria conseguenza di certi cambiamenti nelle condizioni economiche di determinati paesi. Il fatto che si lamenta è l'usura, l'usura che ha preso più vaste proporzioni, più largo incremento dopo l'abolizione delle misure restrittive sull'interesse del danaro. E l'usura è uno di quei mali da cui è pur troppo talvolta inseparabile l'attuazione della libertà. La libertà ha i

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1881

suoi grandi vantaggi come ha i suoi mali; molte volte avviene, ma non immediatamente, che i mali della libertà trovino nella libertà stessa il loro correttivo, il loro rimedio.

L'usura è per lo più una delle piaghe, quasi necessarie, dei paesi poveri, dove il credito non ha largo sviluppo, dove la fede nella moralità dell'individuo non è così potente da fare sì che su essa il credito poggi, dove mancano le istituzioni di credito popolari, dove l'industria non è molto sviluppata, dove l'attività individuale non è così produttrice e così largamente applicata da poter dare frutti corrispondenti. È sperabile che nell'avvenire questa piaga roditrice possa scomparire, quanto più il nostro paese prospererà, quanto più ne sarà cresciuta la moralità; tuttavia può anche darsi che così profonda divenga la piaga che, come già avviene in altri Parlamenti, speciali misure possano essere invocate contro l'usura; speciali misure le quali non offendano il principio della libertà commerciale (cioè della libertà nel commercio del danaro) ma che puniscano efficacemente quei raggiri che si commettono intorno a persone non capaci di ottenere il credito o che domandano il credito per fini non leciti o sotto lo sprone del bisogno o sotto l'eccitamento delle passioni e della corruzione; quei raggiri per i quali s'inducono le persone traviate o inesperte a commettere azioni disoneste, azioni riprovevoli, azioni financo punite dal Codice penale. Io mi auguro che nel nostro paese, quantunque gravi sintomi vi siano già di codesto male, esso non prenda così larghe proporzioni da indurre il Parlamento ad occuparsene ed a sancire misure penali. Quando mai, codeste misure io le capirei, codeste misure io sarei disposto a votarle nel pubblico interesse, nell'interesse della pubblica moralità, per salvaguardare non tanto gli impiegati (che, per la loro condizione sociale dovrebbero già trovarsi a tale altezza intellettuale, da comprendere le trappole e che, se vi cascano, vi cascano volontariamente) quanto piuttosto quei moltissimi figli di famiglia inesperti, i quali, nelle grandi città, vicini al vizio, a contatto delle passioni, si trovano spesso sotto la pressione di cotesti eccitanti, sotto l'influenza di vampiri che li circondano e li spingono a rovina economica e morale. Ma questa legge io la credo inefficace, non utile all'interesse pubblico, non utile agli impiegati; non atta a sanare, ma a propagare la piaga della usura. Perciò io le sono dichiaratamente avverso. (*Bravo! Benissimo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arisi.

ARISI. Io mi sono fatto inscrivere quando mi è parso che l'onorevole Zucconi, in una parte del suo

stringentissimo discorso, avesse affermato che la Commissione fosse stata unanime intorno a questo progetto. Io sono membro della Commissione...

DI SAN DONATO. (*Della Commissione*) E non ci è mai intervenuto. (*Si ride*)

ARISI. È verissimo, onorevole Di San Donato. E io adesso non dirò le ragioni per cui non sono potuto intervenire alle sedute che ha tenuto la Commissione; dichiaro soltanto di non essere intervenuto perchè, per ragioni indipendenti dalla mia volontà, mi sono sempre trovato assente da Roma; e, qualora fossi intervenuto alle sedute, avrei combattuto questo progetto, come lo combattei nell'ufficio ottavo che mi elesse a suo commissario, sotto l'aspetto giuridico e sotto l'aspetto morale.

A me premeva soltanto porre in sodo questo fatto: che io, facendo parte della Commissione, non avevo preso parte alle sue sedute e non avevo accettato il progetto quale ce lo presenta la maggioranza di essa. Io pure debbo fare le meraviglie, espresse ora dall'onorevole Parenzo, in quanto che la Commissione era composta, nella sua grande maggioranza, di commissari, i quali avevano ricevuto mandato dai loro uffici di respingere la proposta.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Arisi che il mandato non è imperativo.

ARISI. Sia pure, ma io non so spiegarmi questo cambiamento avvenuto nell'opinione dei commissari che avevano incarico di respingere il progetto, che alla impressione della difesa che sull'animo loro avrà fatto, colla sua nota abilità ed eloquenza, l'onorevole relatore.

Io non voglio muovere rimprovero ai commissari che, avendo ricevuto incarico di relazione dai loro uffici, hanno potuto modificare le loro idee; tutt'altro; a me preme porre in sodo, come ha fatto l'onorevole Parenzo, questo, che io pure chiamerò inconveniente gravissimo, che cioè i commissari i quali avevano ricevuto incarico dai loro uffici di respingere il disegno di legge, lo hanno invece accettato e approvato.

MAZZARELLA. Si sono convertiti. (*ilarità*)

ARISI. Su nove uffici sette...

MAZZARELLA. I sette peccati mortali. (*Rumori*)

ARISI... sette l'avevano respinto completamente.

Io non intendo discutere il merito di esso, dopo i discorsi che sono stati pronunziati, nei quali tutto è stato spigolato; e se pochissimo rimaneva all'onorevole Parenzo, a me resta ora nulla, in quanto che egli ha esaurito completamente ogni ulteriore argomento. Soltanto a me preme di rilevarne due accennati dall'onorevole Zucconi, il quale, trovando inopportuno, per il tempo, questo progetto, diceva anche che la piaga non era molto estesa, che il

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1881

provvedimento non era perciò urgente, e che questa piaga esisteva soltanto nei grandi centri, Napoli, Torino e Milano. E trovava la ragione di questo stato di cose, sebbene limitato, nella insufficienza degli stipendi.

Ora, che questa piaga esista nei grandi centri, e non nei piccoli, si spiega molto facilmente; perchè nei grandi centri, è là appunto dove più agevolmente certe esigenze, le agiatezze della vita ed anche certi vizi spingono gli impiegati a contrarre dei debiti.

Che sia poi per l'insufficienza degli stipendi io non lo credo; credo piuttosto consista nella imprevidenza degli impiegati, i quali, per il fatto solo che sono impiegati, credono di poter godere di tutte quelle comodità, di tutte quelle agiatezze della vita che godono molti altri e che il loro stipendio non comporta.

E poichè siamo all'insufficienza degli stipendi, io vorrei che la Camera non insistesse continuamente sopra questo tema. Io domanderei all'onorevole Zucconi: ma crede egli che siano molti i professionisti i quali guadagnino per i primi anni di esercizio delle loro professioni 1000, 1500, 2000 lire? E sente, onorevole Zucconi, un impiegato che si dica contento, appena nominato, dello stipendio di 1500 o 2000 lire? Non conosce egli le esorbitanze di colui che appena arrivato a conseguire un impiego, non è più contento di quello stipendio che è di 800 o di 1000 lire e per il quale noi vediamo accumularsi migliaia e migliaia di domande?

L'onorevole Zucconi saprà assai meglio di me che lo stipendio è il corrispettivo della prestazione di opera che l'impiegato fa allo Stato; quindi questo corrispettivo deve essere in relazione al valore dell'opera che presta, ed è naturale che vi sia una differenza fra stipendio e stipendio, come diverso è il valore dell'opera sua. E se noi dovessimo ritenere come insufficienti gli stipendi solo perchè non arrivano a 1500 o a 2000 lire, io domando all'onorevole Zucconi: come dovremmo pagare colui la cui opera si riduce a un servizio puramente e semplicemente manuale? Noi dovremmo porre un limite minimo, a qualunque stipendio, di 1500 o 2000 lire, ritenendolo al disotto dei bisogni della vita, qualunque fosse il lavoro manuale che l'impiegato presta allo Stato.

Io l'ho dichiarato in altre circostanze, quando si parlò degli impiegati; credo cioè che si esageri assai; ed io combatto questo disegno di legge anche sotto un altro punto di vista, perchè è di stimolo, di eccitamento all'*impiegomania*, piaga gravissima che noi dovremmo combattere, come ne combattiamo tante e tante altre. Vi ha in Italia

una tendenza fatale, la quale rivela l'inerzia della nostra gioventù, che si affretta a ricorrere agli impieghi, perchè non vuole nè lavorare, nè studiare, nè ha fiducia nelle sue forze intellettuali, fisiche e morali. (*Bene!*) Io sono stato ritenuto come la bestia nera degli impiegati, perchè in diverse circostanze ho manifestato liberamente l'animo mio; ma come sosterrò sempre che gli impiegati debbono essere pochi, buoni e ben pagati, così ora non cesserò dal protestare contro pretese illegittime, esorbitanti, da cui siamo ogni giorno assediati. Noi pensiamo sempre ad essi, noi ci preoccupiamo sempre del loro misero stato, delle loro condizioni poverissime.

Ma ditemi, signori, se si apre un concorso per un posto a 800 o 1000 lire, non vedete voi sorgere a centinaia, a migliaia le domande? V'ha alcuno di voi che non sia quotidianamente pressato dalle richieste di individui i quali vogliono ad ogni costo un impiego? Non vedete voi ogni giorno anche degli artisti i quali ricorrono a voi per avere un impiego, e non vogliono più saperne dell'arte loro?

Sono pochi giorni che a me si è presentato un distinto suonatore di trombone (*Ilarità*) il quale, dicendomi che egli era stanco di suonare quel faticoso strumento, desiderava di essere impiegato nelle ferrovie. (*Ilarità*) Io credo di essere sul vero, e di toccare proprio da vicino una piaga, alla quale noi dovremo porre rimedio.

E appunto per questo, non si venga qui alla Camera a piangere così spesso sulla sorte degli impiegati, e a crear loro dei privilegi. Questa legge, io lo dico con tutta franchezza, è una legge che sanziona una immoralità, e perciò la respingo. (*Bene! Bravo!*)

UNGARO. Alla Camera nessun deputato presenta delle leggi immorali.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, domando al relatore se vuole dir nulla in nome della Commissione.

FUSCO, *relatore*. Certamente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FUSCO, *relatore*. Onorevoli signori, è mio dovere dare anzitutto qualche spiegazione circa l'osservazione fatta dall'onorevole Parenzo intorno al voto già dato dagli uffici, poichè a lui è parso meraviglioso, o per lo meno ha deplorato ciò che è possibile col presente regolamento, che cioè, nonostante il voto contrario degli uffici, la Commissione abbia potuto dare alla legge un voto favorevole. È mio dovere, adunque, dare innanzitutto intorno a ciò qualche spiegazione.

Onorevole Parenzo, mettiamo come base di fatto che cinque sopra nove furono gli uffici contrari.

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1881

Gli altri diedero al relatore un mandato di fiducia, e tra i cinque uffici contrari ve n'è uno, il cui voto è riferito così nel verbale :

« L'ufficio respinge il progetto, al quale l'onorevole Riolo proporrebbe la seguente modificazione: accettare l'insequestrabilità dei piccoli stipendi, e la insequestrabilità fino ad un terzo degli stipendi superiori a lire 2000 all'anno. »

Che cosa sia accaduto di questa modificazione proposta dall'onorevole Riolo, il verbale non dice. Ma è certo risultare da ciò che, anche nel primo ufficio, vi erano opinioni favorevoli.

Ad ogni modo di questo fenomeno dell'avversione mostrata sulle prime dagli uffici, si deve accusare me, unico colpevole; imperocchè il primitivo disegno di legge fu presentato alla Camera senza una parola di relazione. Vi fu un po' di fretta, se volete.

L'altro onorevole proponente di esso ebbe una lodevole premura, e lo presentò in mia assenza. Sicchè non una parola di relazione venne ad accompagnare la nostra proposta. Che meraviglia adunque se, presentato agli uffici un disegno di legge senza alcuna spiegazione, esso non riuscì gradito? Ma questo è nulla. Il progetto primitivo fu sostanzialmente modificato nel seno della Commissione; poichè esso sanciva l'assoluta insequestrabilità degli stipendi, laddove, il progetto approvato dalla Commissione consente invece una parziale e piccola insequestrabilità; come non vede dunque l'onorevole Parenzo la essenziale differenza tra il progetto primitivo ed il secondo? Sicchè la conversione di un commissario tra i nove ben può ascriversi onorevolmente a questa differenza; e ciò senza dire che il mandato che si dà dagli uffici ai commissari non è mai imperativo, appunto perchè dalla discussione nel seno della Giunta possono sorgere valide ragioni per andare in una diversa sentenza.

Così a me pare di aver dato ampia spiegazione sul fatto che il progetto di legge ha avuto la maggioranza della Commissione favorevole, non ostante che per un voto solo non abbia avuto favorevole la maggioranza degli uffici.

Ora, o signori, dirò brevemente, come la strettezza del tempo mi permette, qualche cosa intorno al merito del progetto, che io veramente non credeva sarebbe stato così aspramente contrastato.

Comincerò dalle gravi, ponderate e cortesi osservazioni degli onorevoli Zucconi, Plebano ed altri, e terminerò alla proclamazione di immoralità dell'onorevole Arisi, che ha avuto un lascia passare dal presidente, ma che a me in verità è parsa molto sconveniente.

A questo proposito, o signori, è inutile fare proteste di intenzioni oneste, perchè queste non sono

state messe in dubbio da nessuno; noi, se volessimo fare delle insinuazioni, potremmo commentare in modo curioso la voce di qualche oratore, che si è fatto qui eco degli interessi di una Banca che non ha potuto operare sopra 32,000 domande di pensionisti dello Stato solo perchè la legge del 1864 dichiarò insequestrabili le pensioni. Ma noi rispettiamo troppo i nostri colleghi; però fra la causa dei poveri impiegati, che camminano logori e cenciosi come larve sparute, e quella di qualche Banca, la quale si dolga di non aver potuto fare delle operazioni, e non certo a mitissimo interesse, la Camera ci consentirà di starcene assai più volentieri coi poveri impiegati. Ma questo è un incidente provocato da una frase un po' tagliente dell'onorevole Arisi, e passiamo oltre.

Signori, le opposizioni maggiori fatte a questo disegno di legge, diciamo la verità, sono d'indole generale, non riguardano già la insequestrabilità proposta col nostro disegno di legge, che si attiene ad una data classe di impiegati; ma riguardano tutte le insequestrabilità, principalmente quella sancita colla legge del 14 aprile 1864. E l'onorevole Plebano ha dichiarato nella sua lealtà che se si fosse trovato presente nella Camera a quell'epoca, avrebbe fatto il *quantum possum* perchè quel privilegio non fosse stato sancito. Ora, lo credereste? Questa considerazione mi avrebbe fatto sperare di trovare favorevole, benevola accoglienza presso la Camera; e sapete perchè? Perchè col nostro disegno di legge, accompagnato da un ordine del giorno, il quale raccomanda al Ministero di presentare un altro disegno di legge che riduca l'assoluta insequestrabilità degli stipendi degli impiegati governativi in misure tali che siano più consentanee alla stretta giustizia: credevamo di fare dei passi innanzi verso quella via di libertà e di eguaglianza, che i nostri onorevoli oppositori hanno così splendidamente battuto.

Dunque, non è già in nome della libertà, in nome dell'eguaglianza che ci potete fare rimprovero; imperocchè noi, mentre limitiamo la nostra proposta ad una quota minima di stipendio insequestrabile, quella che serve proprio ai bisogni quotidiani della vita, invitiamo lo Stato (il quale ha sanzionato l'insequestrabilità assoluta, come un privilegio, che a molti può parere odioso) ad uniformarsi alla nostra limitazione, ad abbandonare la massima parte di codesto privilegio.

Questo passo, parmi, avrebbe dovuto essere tanto più gradito agli onorevoli oppositori della legge, inquantochè, se vi sono stati degli scandali nel sistema dell'insequestrabilità degli stipendi, sapete quando si sono verificati? Quando qualche rara

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1881

volta alti funzionari dello Stato, e perfino qualche magistrato ha avuto la sventura di contrarre ingenti obbligazioni, che non ha potuto pagare, non ostante il suo stipendio elevato; e non pertanto non si è trovato modo di poter mettere le mani sullo stipendio medesimo.

Ecco lo scandalo che ha potuto far meritare rimprovero alla legge del 1864; ma quando noi, cogliendo l'occasione propizia di questa legge, veniamo a far voti appunto perchè quel privilegio scompaia non dovevamo aspettarci così acerbi rimproveri.

Ma, o signori, anche nei limiti ristretti ai quali si riduce la nostra proposta di legge, è vero poi che essa meriti tutto questo biasimo? Io seguo dappresso l'ordine della discussione dell'onorevole Zucconi, e perchè egli prima ha parlato, e perchè con discorso studiato egli ha compreso tutte le parti della disputa; sicchè seguir lui è implicitamente rispondere a tutti gli altri oratori, accentuando, bene inteso, quelle parti che particolarmente a ciascuno di essi possano riguardare.

L'onorevole Zucconi, non in primo posto, ma in seconda linea, ha mosso un'obiezione dalla quale mi piace incominciare. Nientemeno, l'onorevole Zucconi ha negato il carattere di urgente necessità del provvedimento che noi invociamo. Ebbene, signori, se voi a questa legge togliete il carattere di urgente necessità, sarò io il primo che chiuderò le carte e andrò via, perchè bene o male, disposizioni di questo genere non si propongono senza che una condizione di fatto si imponga. E come ha fatto l'onorevole Zucconi, seguito in ciò dagli altri onorevoli preopinanti, per negare codesta necessità? Egli si è messo a leggere i rapporti dei prefetti presidenti delle deputazioni provinciali, i quali pur essendo in massima parte favorevoli al disegno di legge, attestavano ad onore del vero, che in quella tal provincia non c'era un gran numero di sequestri sugli stipendi degli impiegati non governativi. Ma mio Dio! Cosa rappresentano le deputazioni provinciali in ordine al numero dei propri impiegati? Chi non sa che in media ogni provincia non avrà che una decina d'impiegati? Moltiplicate per 59 ed avrete 590 impiegati delle provincie. E che cosa sono rispetto ai 9000 delle ferrovie romane; ai 16,000 delle Meridionali, ai 20,000 delle ferrovie dell'Alta Italia, ai 3000 del municipio di Napoli? Per avere una media esatta, bisogna tenersi al numero d'impiegati degli enti maggiormente interessati, specie alle amministrazioni ferroviarie. Ora, signori, a me piace di rammentare due sole parole del direttore delle ferrovie romane, le quali sono abbastanza eloquenti: « E la ragione, egli dice, si fa anche più

forte per gl'impiegati delle ferrovie, quando si consideri che ad essi sono affidati la vita e gli averi dei cittadini; imperocchè da una parte le cure e le diligenze minute, dirette a procurare la sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, mai si conciliano con agenti preoccupati dallo strazio morale di un'assoluta miseria; e dall'altro lato il mal consiglio della fame in chi è custode necessario delle altrui proprietà non tranquillizza certamente per la incolumità del deposito. »

Io, signori, guardo l'orologio quindi e m'interdico di leggersi le cifre statistiche della relazione; ma troverete che v'hanno parecchie centinaia di impiegati, che si trovano in questa medesima condizione. E lo stesso direttore delle ferrovie dell'Alta Italia, il quale dice che il numero dei sequestri è relativamente esiguo perchè non si tratta che di 404 (scusate se è poco) di 404 delegazioni o sequestri, pure soggiunge che se il male in quell'amministrazione non è molto esteso, esso però è molto intenso e profondo, perchè i 404 assegni rappresentano una somma di lire 421,964. E si cita un impiegato solo il quale è gravato di una somma di debito di lire 19,584, pure avendo uno stipendio miserrimo! (*Risa — Rumori*)

Che cosa vuol dir questo? Vuol dire che il povero disgraziato, entrato nelle unghie degli usurai, non ha saputo più cavarsene. Fatto male il primo passo, non si è potuto più ritirare, sicchè lo stesso direttore delle ferrovie dell'Alta Italia insiste per dire che sia urgentissimo questo provvedimento per rendere possibile l'amministrazione. Ma, signori, io ho premura, dopo ristabilita la verità dei fatti in ordine all'urgente necessità di questo provvedimento, ho premura di dimostrare il fondamento razionale di questa nostra proposta. Imperocchè, o signori, io mi sono visto bersagliato di qua e di là impugnandosi addirittura il fondamento etico del disegno di legge, quasi che fosse possibile fare una legge che non lo abbia!

Potremo forse andare errati, ma per lo meno la Camera ammetterà che non avremmo mai voluto presentare un disegno di legge, che non sia intrinsecamente giusto!

Signori, due sono stati i concetti fondamentali che ci hanno guidato nel presentare questo disegno di legge. Il primo è stato l'interesse delle pubbliche amministrazioni nella stessa guisa che lo fu per la legge del 14 aprile 1864 sulla insequestrabilità degli stipendi e pensioni corrisposti dallo Stato. Sicchè bisogna persuadersi che quello che si dice del nostro disegno, si dice implicitamente d'una legge dello Stato!

Io non starò qui a parlare di un interesse secon-

dario delle pubbliche amministrazioni, quello cioè di non impigliarsi in lunghe contabilità, quello di non essere chiamate migliaia di volte in giudizio, come occorre di fare oggidì, imperocchè riconosco assai volentieri che il temperamento adottato della sequestrabilità parziale fa sussistere, se non in tutto almeno in parte, questo inconveniente; però dovrete convenire che, se questo inconveniente sussiste tuttavia, pure il ridotto numero di sequestri possibili lo scema di molto.

Ma l'interesse indiscutibile delle pubbliche amministrazioni, che dovrete tutti ammettere e riconoscere, è questo: un impiegato al quale sia stato sequestrato l'intero stipendio non può dare guarentigia di fedeltà ed onoratezza. Voi avete servizi importantissimi nelle pubbliche amministrazioni delle ferrovie e delle Banche. Voi avete, o signori, nelle mani di costoro affidati interessi ingenti; ebbene, come potete pretendere che un disgraziato, il quale non tocca alla fin del mese il becco di un quattrino, possa servire con fedeltà, possa servire onestamente, egli che ha lasciato a casa una numerosa famiglia alla quale non potrà portare nemmeno un tozzo di pane? Quindi sarà eternamente esposto a pericoli di ogni tentazione; ed è questo, o signori, il pericolo che ha voluto evitare la legge dello Stato del 1864. Ma vi è anche un ordine speciale di considerazioni che riguarda gl'interessi degli impiegati.

Signori, non bisogna dimenticare che vi è un ordine di mezzi o di beni patrimoniali che debbono per forza sottrarsi alla comune guarentigia dei diritti dei creditori: e sono quei mezzi che si attengono strettamente alla sussistenza della persona umana.

Io credeva di trovare in questa tesi benevoli e favorevoli uomini che vanno molto più in là di me nelle politiche convinzioni; ma vedo di essere da loro abbandonato! Avrò forse sbagliato nei miei calcoli! Tutto il patrimonio deve essere, è vero, la comune guarentigia dei diritti dei creditori. È canone eterno di giustizia. Ma vi è un altro canone di giustizia, il quale dice: voi non dovete distruggere la forza produttiva dell'individuo vostro debitore, altrimenti vi verrà meno nelle mani lo strumento stesso di produzione da cui sperate salute. È il grave argomento, che ha presieduto alla soppressione del carcere privato; perchè si vedeva la suprema incoerenza che mentre si voleva costringere l'individuo a pagare il suo debito, lo si metteva nell'impossibilità di crear valori col suo lavoro; lo si rinserrava fra quattro mura dove egli nulla più poteva produrre, e gli si diceva: fa il miracolo di produrre dal nulla ciò che io aspetto da te! Lo avete

abolito il carcere privato per evitare questa somma incoerenza. Ora io dico: se all'individuo togliete quell'ordine di mezzi strettamente necessari al suo sostentamento, e se questo individuo non avrà altri beni patrimoniali, come potrete sperare che egli faccia il miracolo di pagarvi? Egli soccomberà.

Ed ecco, signori, il punto dove la nostra legge si attacca al Codice di procedura civile, e dove io sento il debito di rispondere all'onorevole Parenzo ed all'onorevole Plebano, i quali mi dicevano: se questo principio è giusto, se questo principio è onesto, perchè non lo trasportate nella legislazione civile? Perchè non lo applicate a tutti i rapporti civili? Ed io ho risposto interrompendo: ma questo principio è sancito già nelle nostre leggi. (*Interruzione dell'onorevole Plebano*)

Rispondo a questo, onorevole Plebano. Imperocchè nel Codice di procedura civile voi avete delle disposizioni sul proposito che incarnano perfettamente il mio concetto.

Anzitutto, voi avete sancito l'insequestrabilità delle suppellettili strettamente necessarie ai bisogni della vita; voi avete sancito l'insequestrabilità degli strumenti del lavoro. Che cosa significa questa insequestrabilità degli strumenti del lavoro? Significa appunto che il legislatore ha voluto che non si tolga all'individuo la possibilità di produrre.

Voi avete sancito altre insequestrabilità; e finalmente coll'articolo 592 avete sancito la insequestrabilità degli alimenti. Ma, mi si diceva, che cosa ha che fare lo stipendio dell'impiegato coll'alimento?

E se poi nella legge è sancita questa insequestrabilità, che bisogno avete di fare una disposizione speciale? Che vi sia una analogia tra la nostra proposta di legge e la disposizione per gli alimenti, onorevole Parenzo, lo posso desumere da una costante giurisprudenza dei nostri tribunali, presso i quali si è dibattuta continuamente la questione della insequestrabilità parziale degli stipendi a titolo di alimenti, e molte sentenze sono state pronunziate, le quali hanno detto: una quarta parte, una terza parte, la metà dello stipendio degli impiegati municipali sia riservata a titolo di alimento. E qui mi incalza l'onorevole Plebano, e mi dice: ma se dunque nel diritto comune avete il rimedio, perchè proporre una legge speciale? Io la propongo, o signori, per sottrarre gl'impiegati alla necessità di diuturni litigi. Quando la determinazione di una quota a titolo alimentare dipende dal criterio del magistrato, ma non è sancita *a priori* dalla legge, ogni impiegato, che ha sequestrato lo stipendio, ha il dovere di trascinarsi innanzi al tribunale, di fare una lite (che comincia sovente dinanzi al tribunale civile, e finisce in Corte di cassazione) per far dichia-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1881

rare che, su 150 lire, 100 lire, per esempio, devono esser riservate a titolo di alimenti strettamente necessari.

Si dirà: se questo impiegato può avere altri beni, come farete voi a dire che lo stipendio sia sempre l'equivalente degli alimenti? Ed io vi rispondo con un dilemma: può avere, e non può avere questi altri beni; se li ha, il creditore si rivolga al patrimonio libero dell'impiegato, e lo stipendio glielo lasci libero per alimenti; ma se invece non ha questi altri beni, allora la presunzione che lo stipendio sia l'unico suo alimento regge, e voi avete il dovere di difendere questo povero disgraziato colla dichiarazione d'insequestrabilità. Sicchè questa nostra proposta di legge non farebbe che dare una più larga estensione al Codice di procedura, e tenderebbe a far presumere che il cespite derivante dallo stipendio del proprio ufficio si abbia a considerare sempre come alimento, ma però in una data misura. Ed infatti, voi avete visto, signori, come nel disegno di legge siasi in rodotta una salutare limitazione: fino a 1500 lire presumiamo che sia lo strettamente necessario per gli alimenti, da 1500 a 3000 sia sequestrata solo la terza parte, da 3000 in poi sequestrata la metà. E cade in acconcio a questo punto rispondere ad un'altra obiezione dell'onorevole Plebano, il quale diceva: con quale criterio la Commissione ha creduto di poter limitare a 1500 lire il minimo assoluto che serve per l'alimentazione dell'individuo? Mio Dio! questi giudizi non si possono sempre fare in modo esattissimo. E perchè? Perchè variano le condizioni economiche da luogo a luogo; ma quando si procede col sistema delle medie, quando si sta a quello che comunemente è ammesso come necessario all'alimentazione, non si corre pericolo di sbagliare. Abbiamo ammesso che cinque lire al giorno per un povero impiegato, siano lo strettamente bisognevole. Ma m'incalza ancora l'onorevole Plebano. Con qual criterio, dice egli, avete stabilito la sequestrabilità solo del terzo o della metà nella parte eccedente dello stipendio? Perchè avete riconosciuto che per gli stipendi maggiori una somma più considerevole serve per alimenti? Rispondo che lo abbiamo fatto perchè i bisogni sono relativi.

Se lo stipendio cresce, cresce pure il grado dell'impiegato, cresce la sua responsabilità, cresce la sua rappresentanza sociale. Se al minimo impiegato erano sufficienti 1500 lire per vivere, al capo d'ufficio, per esempio, ne occorreranno 2000. Ad un magistrato che avrà 8000 lire se ne dovrebbero riservare per lo meno 4000 o 5000, perchè i bisogni del magistrato, dell'ufficiale di grado elevato non sono uguali a quelli del povero applicato di quarta classe.

Ecco adunque il criterio col quale abbiamo pro-

ceduto nel determinare la parte sequestrabile e la parte non sequestrabile degli stipendi. Ma l'onorevole Zuceoni (che mi sono proposto di seguire e che mi avvedo di tralasciare di tanto in tanto per rispondere ad altri oppositori) mi ha fatto un singolare rimprovero. Egli ha detto: « comincio dal combattere l'articolo 4 della legge, l'articolo che sancisce la non validità delle volontarie cessioni. Se si trattasse dell'insequestrabilità, potremmo quasi intenderci; ma la nullità delle cessioni è proprio un'abbominazione; perchè mette l'impiegato sotto tutela, perchè nega la libertà, perchè fa tante altre brutte cose. » Or bene, signori, la ragione per la quale si ammette l'insequestrabilità degli stipendi, deve far ammettere per conseguenza la non validità delle volontarie cessioni. E perchè? Prima, perchè si deve far sì che non si possa eludere la legge; non si deve lasciar nelle mani degli usurai un mezzo che possa condurre indirettamente allo stesso fine; e poi perchè se la sequestrabilità non è altro che il modo di tradurre in atto il diritto creditorio già acquistato, non v'è ragione al mondo per impedire al creditore d'esplicare il suo diritto fino al punto di venire alla presa di possesso dei mobili del debitore, quando a questo debitore avete lasciato la libertà di alienare volontariamente quel suo cespite!

Diffatti quando gli avete lasciato la libertà di contrarre l'obbligazione garantita da quella cessione dello stipendio, dovete ammettere per conseguenza necessaria che se qualcuno recalcitri, per le vie legali si possa conseguire lo scopo; che è quanto dire il sequestro!

Con questo sistema sì che si renderebbe possibile la frode, perchè voi cosa verreste a dire? Libero l'impiegato di fare la volontaria cessione, ma se l'amministrazione non vuol pagare, o l'impiegato stesso si opponga, non ci è modo di procedere a giuridica coercizione, quale sarebbe appunto il sequestro. Insomma sarebbe come dire: io vi do la sanzione ma per tutt'altro che per il sequestro, perchè questo è proibito. Dunque è una necessaria conseguenza dell'insequestrabilità, quella dell'invalidità della cessione.

Eccomi ora a rispondere ad un altro argomento, e sarò brevissimo per non infastidire la Camera: l'argomento cioè che si riferisce all'interesse ben inteso degli impiegati.

Si è detto: voi con questa legge non farete l'interesse ben inteso degli impiegati, e non lo farete perchè lo priverete dell'unica sorgente di credito, e perchè a noi sono giunti lamenti in contrario senso.

Ma, signori, credete voi che noi ci siamo cacciati in quest'impaccio pel desiderio di cacciarvi? Ma

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1881

credete voi che se noi potessimo fare un plebiscito di questa classe, il risultato tornerebbe favorevole a voi, onorevoli oppositori? Ah! credete pure di no; imperocchè l'opinione di questi disgraziati è assai favorevole a questo disegno di legge; e d'altronde trattandosi di tornaconto voi consentirete che essi siano i migliori giudici.

In secondo luogo, a voi che parlate degl'inconvenienti che deriverebbero dalla insequestrabilità quando siano in tal modo essiccate le fonti del credito, io dico: ma non abbiamo già in atto il duplice sistema? Noi abbiamo il sistema dell'insequestrabilità che vige per gli impiegati dello Stato, ed abbiamo il sistema della sequestrabilità. Quale dei due sistemi ha portato i maggiori inconvenienti? Per gl'impiegati del Governo nessun lamento, per gl'impiegati dei comuni e delle provincie, infiniti lamenti. Dunque abbiamo già i lumi dell'esperienza; ed io non so perchè di fronte ai lumi dell'esperienza, si debbano chiudere gli occhi. Però, diceva l'onorevole Plebano: avete potuto fare una statistica degli inconvenienti del sistema contrario? Noi, statistiche non abbiamo nè per l'uno, nè per l'altro sistema, ma sentiamo i clamori che ci assordano; e i clamori li sentiamo dalla parte degli impiegati il cui stipendio è sequestrabile, non da parte degli impiegati il cui stipendio non è sequestrabile. Ma vengo pure alle fonti di credito! Qui veramente io aspettavo i miei onorevoli oppositori. E, prima di rispondere a questo, che è ultima delle precipue obiezioni, io debbo notare che, col sistema della parziale insequestrabilità, molti argomenti si spuntano, tanto quello della moralità, quanto quello della possibilità di ricorrere al credito. Perocchè l'impiegato che ha più di 1500 lire terrà sempre una quota del suo stipendio su cui operare. Però si soggiunge che l'impiegato che ha sole 1500 lire non avrà fonti di credito a cui attingere.

Ma, mio Dio, come volete che lo stipendio di 1500 lire serva all'impiegato come fonte di credito? Io comprendo che si possa scontare oggi il superfluo di domani: quella è operazione di credito legittima, quella è operazione di credito che può far piacere ai capitalisti che non sono strozzini. Poichè voi oggi avete bisogno, per una necessità impreveduta, di una somma cospicua, sapete che, di qui a un mese, di qui a due, di qui a un anno, avrete di che risicare sul vostro stipendio, e scontate oggi la vostra attività esuberante di domani, per far fronte a una necessità del momento. Ma, quando si tratta, o signori, di un povero disgraziato che ha sole 120 lire al mese o meno, dove volete che egli trovi il superfluo pel domani? Egli fa come quei commercianti i quali, invece di portare alle Banche a scon-

tare gli effetti di commercio, cioè a dire una obbligazione che altri ha rilasciato a loro favore, porta a scontare la così detta carta di comodo. E l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, che ha sovente rapporti con gli istituti di credito, dovrebbe saperne qualche cosa. Ebbene, allorquando si comincia a scontare la carta di comodo, il fallimento è aperto e inevitabile. Adunque non vedete che è una eresia economica parlare di fonti di credito rispetto allo stipendio di impiegati che hanno 1200 lire l'anno? Quando sopra così esiguo stipendio si saranno contratte obbligazioni per l'avvenire, chi non vede che esse non si potranno mai più soddisfare?

Dunque, il miglior modo, o signori, di garantire gli interessi di questi poveri disgraziati è quello di dire ad essi. Quando avete un mediocre stipendio, sopra una quota eccedente farete tutte le operazioni che vorrete; ma ciò che è strettamente necessario al vostro sostentamento non potete distrarlo, non tanto per rispetto ai vostri individuali diritti, quanto per l'interesse delle pubbliche amministrazioni che siete chiamati a servire!

Signori, io ho sentito dir grosse parole di libertà, di non ingerenza; ho sentito far rimproveri che, mentre ogni giorno ci professiamo della scuola liberista, poi veniamo a proporre novelli inceppi alla libertà individuale. Io ho sentito muoversi rimproveri gravissimi, e perfino l'onorevole Zucconi ha detto che volevamo limitare il diritto di proprietà quando dicevamo a questi sventurati impiegati di non poter cedere i loro cespiti. E per questa parte della diminuita libertà di cessione, mi trovo già di avere in precedenza risposto col far notare che la limitata libertà di cessione è figlia legittima della dichiarata insequestrabilità. In quanto poi ai principii della scuola liberista, per vedere se siano o non siano violati nel caso nostro, dico che non mi pare questo il momento opportuno di impigliarci in una grossa questione di principii. Tutti i principii razionali, o signori, debbono adattarsi alle necessità del momento, alle esigenze storiche dei tempi; ed io non ho mai visto che principii liberissimi, anche della scuola economica, si applichino senza temperamenti, senza restrizioni momentanee; sicchè se la necessità è dimostrata, se la necessità dell'oggi non può patire altro indugio, limitiamoci a fare omaggio alle buone intenzioni, per le quali, pur imponendo una qualche restrizione all'impero assoluto dei principii, ci uniamo verso l'ideale della loro attuazione.

E come ci avvieremo verso quell'ideale? Col sancire una speciale limitata restrizione della sequestrabilità degli stipendi degli impiegati non governa-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1881

tivi, ma invitando lo Stato nel tempo stesso a fare un passo anche lui verso la libertà, cioè a dichiarare che gli stipendi degli impiegati governativi, oggi assolutamente insequestrabili, diventano insequestrabili solamente per una parte. Noi dunque siamo d'accordo sul terreno dei grandi principii; solo diciamo che le esigenze del momento portano una parziale limitazione, facendo la quale noi pure facciamo due passi, perchè domandiamo che si limiti il privilegio dove esso è assoluto.

Comprenderà la Camera che, se non fossi incalzato dall'ora e dal desiderio di esser breve, potrei forse ingegnarmi a dimostrare come il garantire i pubblici servizi coll'assicurare il pane agli impiegati può essere così un principio della scuola liberista, come della scuola autoritaria; ma io non ho vaghezza di far teorie e mi accampo per far presto sotto le tende dell'opportunità.

Mi occorre ora far cenno d'una petizione giunta alla Camera, petizione la quale, solo accennandola, non farebbe che inasprire le doglie. Poichè, niente meno, gl'impiegati pretenderebbero che questa nostra disposizione, già tanto combattuta, fosse corredata del vincolo di retroattività. (*Oh! oh! — Rumori*)

CAPO. Venne da Torino. (*Rumori*)

FUSCO, *relatore*. Gli autori della petizione si fanno ad invocare precedenti della Corte di cassazione di Torino, e dicono che quando la legge sulle pensioni del 1864 fu promulgata, due sentenze solenni della Cassazione di Torino, una del consigliere Pescatore e l'altra del Borsari, del 5 gennaio e 20 luglio 1865, dichiararono applicabile ai rapporti precedentemente costituiti la legge del 1864. Ed aggiungete di più, o signori; state a sentire: la legge del 1864, che conteneva una speciale dichiarazione che dovesse applicarsi anche ai rapporti preesistenti, in vista di queste due sentenze della Corte di cassazione di Torino, ebbe una legge interpretativa nel 1866, che la dichiarò applicabile ai sequestri eseguiti prima, ma che si protraevano sotto l'impero della nuova legge. È inutile dirvi, o signori, come la vostra Commissione non abbia creduto di mettersi in questa via, qualunque sia l'opinione dei giuristi e quella anche del relatore, che non è il momento opportuno di venir qui a dichiarare. Certo è che, ove la legge potesse essere approvata, spetterebbe ai magistrati di vedere fino a qual punto essa fosse applicabile, anche ai sequestri precedenti.

Signori, io debbo porre termine al mio discorso; non avrò potuto dire tutto quello che si conveniva, dopo gli attacchi così seri e violenti venutimi da diversi lati della Camera, ma voglio sperare che voi sarete convinti che quando noi siamo stati indotti a

presentare questo provvedimento, vi siamo stati indotti non dai soli clamori di una classe d'impiegati della città di Napoli, ma perchè uguali clamori si levavano a Torino, si levavano a Milano, si levavano a Firenze...

Voci. No! no!

FUSCO, *relatore*. Sì, signori.

CAPO. Vi sono le dichiarazioni.

FUSCO, *relatore*. Qui ci sono le lettere. A Torino...

CAPO. Si è formata una società.

FUSCO, *relatore*... si è costituito un comitato filantropico per gli impiegati; a Firenze un'altra associazione, a Milano tutti gl'impiegati ferroviari fanno rezza. Noi dunque non abbiamo creduto d'interpretare un bisogno locale, ma ci siamo elevati nelle regioni superiori del bene generale della nazione; sicchè potremo avere sbagliato, potremo esserci ingannati nel propugnare interessi che crediamo legittimi, ma non ci attribuite il pensiero che abbiamo voluto tutelare gl'interessi di una sola parte d'Italia. (*Bravo! Bene! a sinistra*)

LAZZARO. E se anche fosse?

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Permetta la Camera che dica una parola all'onorevole relatore.

Egli ha detto che in questa discussione così appassionata si erano dette tante cose da far passare finanche la parola *immoralità*, e che questa parola era passata per la tolleranza della Camera e dell'onorevole presidente. Io dico all'onorevole Fusco che avendo inteso attentamente il discorso dell'onorevole Arisi, mi sono persuaso dal contesto delle sue parole che, parlando di *immoralità*, non voleva alludere alle intenzioni della Commissione e neppure voleva alludere alle intenzioni dei proponenti la legge, ma intendeva solo parlare degli effetti che da quella legge sarebbero probabilmente derivati, dicendo che questi effetti sarebbero stati immorali. Ho voluto dare questa spiegazione per non rimanere sotto l'accusa fatta dall'onorevole relatore. (*Rumori*)

ARISI. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Può parlare l'onorevole Arisi.

ARISI. Due sole parole. Io ringrazio il presidente perchè ha interpretato esattamente il mio pensiero. Quando ho detto che con questa legge venivamo a sanzionare una immoralità, ho inteso appunto di riferirmi agli effetti che essa produrrebbe, perchè è mio convincimento che questa legge favorisca gli impiegati disonesti e non gl'impiegati onesti.

FUSCO, *relatore*. Mi permetta, onorevole presidente. Per quanto le spiegazioni date dall'onorevole Arisi, e la sua stessa interpretazione, tolgano alla espressione dell'onorevole Arisi qualunque ca-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1881

rattere personale, certamente rimane un apprezzamento che in altro momento e in altre ore della Camera forse non si sarebbe tollerato. Noi discutiamo degli effetti e dell'indole della legge, possiamo discutere degli utili o dannosi risultati, ma di effetti morali ed immorali non ammetto che in Parlamento si possa discutere, perchè non si può supporre che si facciano di codeste proposte!

PRESIDENTE. Onorevole Fusco, le sue parole « in altre ore della Camera » non sono tali che io possa lasciarle passare. Ella forse voleva dire che se ciò fosse avvenuto nella seduta vespertina, e non già nell'antimeridiana, allora si sarebbe trovato qui altro uomo...

FUSCO, relatore. No, no! protesto. Se vuole, spiego la mia idea.

Io sento il dovere di dare una spiegazione più che soddisfacente all'onorevole presidente. Nessuno più di me ha stima personale per lui; ho voluto dire

questo, che siccome nelle tornate antimeridiane le cose passano, così, più speditamente per conto di tutti, non si è fatta quell'attenzione che si farebbe in una seduta del pomeriggio. (*Rumori, interruzioni*)

PRESIDENTE. Essendo arrivati a mezz'ora dopo mezzogiorno; mi pare che si possa rimandare a lunedì. Ha da parlare l'onorevole ministro il quale ha dichiarato di dovere, prima di rispondere, consultare alcuni documenti. Per conseguenza la seduta è rimandata a lunedì.

La seduta è levata alle 12 25.

Prof. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta.